

CUP n°: F44D23000350006
CIG n°: 9894300AA6

CONTRATTO DI CONSULENZA

TRA

Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (C.F. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Prof. Massimo Bricocoli autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi - D.R. n. 3787 del 30.04.2021

E

L' Istituto scolastico Simona Giorgi (cod. fisc. 97117370151), con sede in Milano, via Venini 80 (in seguito indicato come Ente) rappresentato dalla Dott.ssa Anna Polliani in qualità di dirigente scolastica pro tempore;

PREMESSO CHE

- a) L'Ente intende affidare al Politecnico una consulenza nel campo del progetto PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto: "I-LAB PRIMO CICLO 4.0".
- b) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- c) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano - D.R. n. 3787 del 30.04.2021.

SENTITI

il Responsabile della consulenza Prof. Daniele Villa, che controfirma per accettazione il presente atto;

il Responsabile Gestionale Dott.ssa Gloria Paoluzzi che controfirma il presente atto al fine di garantire il rispetto delle procedure amministrative e contabili.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

L'Ente affida al Politecnico l'esecuzione del seguente programma di consulenza "Co-progettazione di aule e spazi per l'apprendimento innovativo", nell'ambito del progetto "PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto I-LAB PRIMO CICLO 4.0".

Tale programma di consulenza consiste in:

- co-progettazione e allestimento delle aule e degli ulteriori spazi specifici per l'apprendimento innovativo;
- supporto alle attività tecniche connesse con le operazioni di cui al punto precedente;
- supporto alla costruzione di un piano integrato dell'offerta formativa analogico-digitale.

La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata al Prof. Daniele Villa che in caso di necessità per attività meramente strumentale e non esaustiva rispetto all'oggetto dell'incarico, potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano.

Art. 2 - DURATA

Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi con inizio dalla stipula del contratto stesso e si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso l'IC Simona Giorgi nei plessi di viale Brianza 18 e via Venini 80.

I risultati dell'attività di consulenza saranno attestati dal Responsabile della prestazione secondo le seguenti modalità:

- relazione intermedia relativa allo svolgimento delle attività di progettazione e tecniche;
- relazione finale al termine della prestazione.

Tali documenti, firmati digitalmente dal Responsabile della consulenza, saranno trasmessi al Committente tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, con richiesta di attestazione di buon esito della prestazione.

Art. 3 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- a) Per l'esecuzione del programma di consulenza di cui all'Art. L'Ente si impegna a versare al Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani la somma di € 2.050,00 oltre IVA con aliquota di legge.
- b) La somma di cui al precedente comma, sarà erogata dall'Ente con le seguenti modalità:
 - acconto pari al 20% alla stipula;
 - prima rata pari al 30% ad approvazione del progetto e a seguito di autorizzazione di spesa del Ministero dell'Istruzione e Merito all'Ente
 - saldo al termine delle attività.

Per ogni rata verrà emessa regolare fattura elettronica con scadenza a 30gg
df fm. Nel caso in cui il pagamento del corrispettivo pattuito non venga
effettuato nei termini potranno essere addebitati interessi di mora
determinati ai sensi di legge.

- c) La somma suddetta verrà versata dall'Ente al Politecnico tramite bonifico bancario indicato nelle rispettive fatture. allegato alle rispettive fatture.
- d) L'Ente è soggetto a Split Payment.
- e) Le fatture elettroniche verranno trasmesse al SIDI al seguente codice univoco UF5QTF.
- f) Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto, attraverso l'utilizzo di PagoPA.

Il conto corrente, intestato a Politecnico di Milano, dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente: Banca d'Italia n. 0038075.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H;
- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.

Art. 4 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti riconoscono fin da ora che, per la natura dell'oggetto, l'attività di consulenza non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 5 - PUBBLICAZIONI

Il Politecnico potrà liberamente utilizzare i risultati della consulenza, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico.

Documenti forniti dalla Ente, studi ed esiti riservati della consulenza, diversi da quelli disciplinati al precedente art.4, possono essere utilizzati liberamente quali materiali per sviluppare tesi di laurea.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della consulenza L'Ente Istituto scolastico si impegna a citare espressamente il Politecnico.

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art. 6 - SICUREZZA

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il

Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza

Art. 7 - TUTELA AMBIENTALE

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali della Società o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:

- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di

sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;

- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.

Infine, nel caso in cui la Società sia certificata ISO 14001 o in possesso di registrazione Emas (Reg. 1221/2009), è tenuta alla trasmissione della seguente documentazione al personale del Politecnico coinvolto: politica ambientale, procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli aspetti ambientali significativi generati dalle attività svolte nell'ambito del contratto di consulenza, sia in condizioni normali che di emergenza.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'Ente esonera il Politecnico da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone, alle cose e all'ambiente, dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal proprio personale. Inoltre, la Società dovrà adottare durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Il presente contratto e gli eventuali atti integrativi sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Gli oneri di bollo sono a carico dell'Ente e sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'autorizzazione Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, che li addebiterà in fattura.

Art. 11 - PRIVACY

Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è l'Ente Istituto scolastico Simona Giorgi come sopra individuato, denominata e domiciliata nella persona di Anna Polliani – contatto del titolare: anna.polliani@icsciresola.edu.it, e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: il dott. Massimo Zampetti - Data Protection Officer - Email: info@privacycontrol.it. Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it, contatto DPO e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: privacy@polimi.it. Il Responsabile gestionale ed il Responsabile di cui all'art. 1 sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal vigente modello organizzativo privacy dell'Ateneo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 12 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE

Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della consulenza del presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento all'Ente, nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il nome dell'Ente senza riferimenti alla consulenza effettuata, in un elenco dei committenti dell'Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito Web dell'Ateneo.

Art. 13 - MODALITÀ DI STIPULA E FIRME

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte in contratto e dalla normativa italiana vigente.

Data dell'ultima firma digitale.

POLITECNICO DI MILANO

Dipartimento di Architettura e

Studi Urbani

Il Direttore

(Prof. Massimo Bricocoli)

L' Istituto scolastico Simona

Giorgi

La Dirigente scolastica

(Dott.ssa Anna Polliani)

Il Responsabile della consulenza

(Prof. Daniele Villa)

Il Responsabile gestionale

(Dott.ssa Gloria Paoluzzi)